



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

VENETO STRADE S.P.A.

**PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI
INTERVENTI CICLABILI DI INTERESSE
NAZIONALE RICADENTI
NEL TERRITORIO DEL VENETO
FINANZIATI CON RISORSE DEL PNRR**



La **Regione Veneto**, di seguito denominata “Regione”, codice fiscale 80007580279 e partita I.V.A. 02392630279, per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig., nato a (.....) il nella sua qualità di della stessa

e

la società “**Veneto Strade S.p.A.**”, in qualità di concessionario, – C.F. e Partita IVA 03345230274, con sede in Venezia Mestre –via Baseggio n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n. 03345230274 ed alla C.C.I.A.A. di Venezia con il n. 300810 di Repertorio Economico Amministrativo (REA), per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. Silvano Vernizzi, nato a Rovigo il 13.12.1953 nella sua qualità di Direttore Generale della stessa, di seguito entrambi denominati “Parti” per brevità;

PREMESSO CHE

- l’art. 1, comma 640, della Legge n. 208/2015 ha previsto un primo stanziamento, per gli anni 2016, 2017 e 2018, di specifiche risorse per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per alcuni percorsi tra cui, nello specifico, quelli denominati “ciclovie del Sole da Verona a Firenze” e “ciclovie Vento da Venezia a Torino”, ricadenti nel territorio veneto;
- l’articolo 1, comma 144, della Legge n. 232/2016 ha previsto che per lo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, ai sensi del su indicato comma 640 della legge n. 208 del 2015, fosse autorizzata un’ulteriore spesa di specifiche risorse per l’anno 2017, per l’anno 2018 e per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- la Legge n. 96/2017, ha, tra l’altro, modificato l’articolo 1, comma 640, della Legge n. 208/2015, introducendo ulteriori priorità di percorsi ciclabili di interesse nazionale, ad integrazione di quelli già previsti dal medesimo articolo 1, prevedendo complessivamente dieci ciclovie turistiche nazionali, tra cui la ciclovie “del Garda”, la ciclovie “Adriatica” e la “Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia” ricadenti nel territorio della Regione del Veneto;
- la Direttiva del MIT n. 133/2017 ha dato precise disposizioni per le ciclovie turistiche circa le attività da svolgere per quanto attiene gli adempimenti contabili, i criteri di ripartizione delle risorse e modalità di recupero, i criteri per la predisposizione dei progetti e degli interventi ciclabili oltre che al cronoprogramma degli interventi stessi;
- la successiva direttiva del MIT n. 375/2017 ha definito i requisiti di pianificazione e gli standard tecnici per la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche che dovrebbero costituire l’ossatura principale del Piano generale della mobilità ciclistica, parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, previsto dalla Legge n. 2 del 11 gennaio 2018;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 517 del 29 novembre 2018 all’art. 2, ha stabilito che tutte le Regioni, Provincia Autonoma e Roma Capitale interessate dalle ciclovie turistiche nazionali si impegnino a sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti uno schema di Protocollo, di cui all’Allegato n. 2 dello stesso DM n. 517/2018, per disciplinare i rapporti reciproci tra le parti firmatarie;
- i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 50, n. 51, n. 52, n. 53 e n. 54 del 17 aprile 2019 hanno approvato, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 6 lett. d) della L.R. n. 27/1973, gli schemi di Protocollo rispettivamente per le ciclovie “Adriatica”, “del Garda”, “Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia”, “del Sole” e “Ven.To”, con successiva sottoscrizione degli stessi il 22 aprile 2019;



- con la firma dei Protocolli di Intesa, seppur con il coordinamento delle Regioni capofila individuate negli stessi Protocolli per ciascuna ciclovia, la Regione del Veneto si è impegnata al rispetto delle tempistiche stabilite per la consegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Soggetto capofila, dei progetti di fattibilità tecnico economica, unitamente all'individuazione di uno o più lotti funzionali per ciascun intervento ciclabile, predisposti sulla base dei precisi criteri previsti dalle direttive ministeriali n. 133/2017 e n. 375/2017;
- l'articolo 7 del citato protocollo di intesa, approvato con il DM n. 517/2018, prevede per ciascuna ciclovia l'istituzione di un Tavolo tecnico operativo, presieduto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS), per la valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e successivi progetti della stessa ciclovia turistica;

CONSIDERATO CHE:

- il citato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora MIMS) n. 517/2018 ha assegnato, per ciascuna delle 10 ciclovie riconosciute di interesse nazionale, un primo stanziamento di importo complessivo pari ad Euro 16.622.512,41, da ripartire tra le Regioni interessate dai tracciati, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intero tracciato di ciascuna e per la progettazione definitiva/esecutiva erealizzazione di un primo lotto funzionale per ciascuna Regione;
- con specifici decreti dirigenziale del MIMS, in attuazione del citato DM n. 517/2018, è stata disposta l'erogazione di specifiche risorse alle Regioni capofila, quale annualità 2017, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei tracciati delle ciclovie "Ven.To", "del Sole" e "Adriatica" e altresì disposta l'erogazione di specifiche risorse alla Regione del Veneto per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei tracciati delle ciclovie "del Garda" e "Trieste-Venezia";
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1690 del 9 novembre 2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con la Veneto Strade S.p.A. per la progettazione ed esecuzione di interventi ciclabili di interesse nazionale e/o regionale ricadenti nel territorio del Veneto, per lo sviluppo delle progettazioni di fattibilità tecnico economica "del Garda" e "Trieste-Venezia", per lo sviluppo delle progettazioni definitive/esecutive e per le esecuzioni dei lotti funzionali di ciascuna delle 5 ciclovie interessanti il Veneto;
- in data 17 dicembre 2019 è stato formalmente sottoscritto l'Accordo di Programma approvato con la citata D.G.R. n. 1690/2019;
- la Società Veneto Strade ha dato avvio alle attività di competenza, ed entro i termini stabiliti dal DM n. 517/2018, come prorogati dal successivo DM n. 283/2020, sono stati inviati, per il tramite del capofila, al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, i progetti di fattibilità tecnico economica dei tracciati delle ciclovie "del Garda" e "Trieste-Venezia", per la prevista valutazione da parte del Ministero;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- lo sforzo di rilancio dell'Italia delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale e si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni, quali, nello specifico la Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (3 componenti)", la Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica (4 componenti)", la Missione 3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile (2 componenti)", la Missione 4 "Istruzione e ricerca (2 componenti)", la Missione 5 "Inclusione



- e coesione (3 componenti)” e la Missione 6 “Salute (2 componenti)”;
- in particolare, le principali linee di azione delineate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) nell’ambito del PNRR concernenti la mobilità sostenibile, incluse nella seconda componente della Missione 2, ha previsto un investimento consistente sulla cosiddetta "mobilità dolce" assegnando, alle Regioni e Provincia Autonoma di Trento, risorse per la realizzazione di Km aggiuntivi di ciclovie, appartenenti alle dieci Ciclovie individuate nel sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n.208;
 - con Decreto Interministeriale n. 4 del 12 gennaio 2022, a firma dei Ministri Giovannini, Franceschini e Garavaglia, alla Regione del Veneto risultano conseguentemente assegnate risorse per circa 37 milioni di euro per la realizzazione di 84 km aggiuntivi delle 5 ciclovie nazionali che interessano il territorio veneto;
 - i lotti funzionali finanziati dal PNRR dovranno garantire il rispetto dei caratteri storico-culturali e paesaggistici del territorio attraversato, nonché, con riferimento alla configurazione della singola ciclovie nel suo sviluppo complessivo, la omogeneità tecnica e architettonica, compatibilmente con i caratteri degli ambiti territoriali attraversati;
 - in particolare, è in corso l’approvazione di uno schema di Accordo di Programma da sottoscrivere dalla Regione con la Società Veneto Strade e l’Ente Parco del Delta del Po per l’incarico di espletamento di tutte le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi per la mobilità ciclabile ricompresi nell’intervento “Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica delle aree del Parco del Delta del Po”, parte veneta, tra cui risultano ricompresi i lotti funzionali del PNRR della “Ciclovie VENTO” e della “Ciclovie Adriatica”, che attraversano anche parti del territorio del Delta del Po,

DATO ATTO CHE:

- con la L.R. n. 29 del 25/10/2001 la Giunta regionale ha costituito la Veneto Strade S.p.A., Società a prevalente partecipazione pubblica, per lo svolgimento delle funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali;
- con la L.R. n. 13 del 29 marzo 2019 la Giunta regionale ha conferito a Veneto Strade S.p.A. ulteriori funzioni quali quelle relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale, oltre che funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato;
- la Veneto Strade S.p.A., attualmente società a totale partecipazione pubblica e controllata dalla Regione del Veneto, è iscritta nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e qualificata quale “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) e d) del D.Lgs n. 50/2016, anche alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 108/2017;

POSTO CHE

- la Regione Veneto intende attribuire alla Società Veneto Strade S.p.A. l’incarico di espletamento di tutte le attività di competenza regionale necessarie ad addivenire, in collaborazione con il soggetto capofila e le altre Regioni, alla progettazione ed esecuzione dei secondi lotti funzionali delle ciclovie “VENTO”, “del Sole”, “del Garda” “Adriatica” e “Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia”, finanziati con il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, dando atto che per i secondi lotti funzionali delle ciclovie



“VENTO” e “Adriatica” risultano ricompresi in un più ampio “Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica delle aree del Parco del Delta del Po”, di cui alle D.G.R. n. 388 dell’8.04.2022 e n. 753 del 21 giugno 2022;

- l’art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35 prevede, la conclusione di Accordi di Programma per l’attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più soggetti;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, laddove prevede che non si applichi la disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:
 - a) l’accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
 - b) l’attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31.5.2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

VISTO CHE

1. sussistono le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
2. sussistono altresì i presupposti per la sottoscrizione di un accordo pubblico-pubblico di natura contrattuale;
3. è interesse comune delle Parti realizzare la suddetta iniziativa, in ragione del fatto che la definizione dell’accordo consente di perseguire l’interesse pubblico attraverso una accelerazione dell’azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;
4. le Parti hanno necessità di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto della presente intesa.

CONSIDERATO CHE

risulta necessario disciplinare quanto sopra, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma, volto a regolare le obbligazioni tra le parti, sinteticamente, con i seguenti contenuti:

1. individuazione di Veneto Strade S.p.A. quale stazione appaltante e soggetto responsabile dell’esecuzione dei contratti da stipulare per la progettazione e realizzazione degli interventi sopra descritti;
2. supervisione e coordinamento della Regione del Veneto di tutte le attività da espletare da parte di Veneto Strade S.p.A.;
3. finanziamento da parte della Regione delle somme necessarie al rimborso dei costi diretti ed indiretti riconducibili alle attività sostenute per l’espletamento delle funzioni affidate di cui al successivo art 4;



VISTA

- la D.G.R. n. del con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con la Veneto Strade S.p.A. per la progettazione ed esecuzione di interventi ciclabili di interesse nazionale ricadenti nel territorio del Veneto finanziati con le risorse del PNRR;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si concorda quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.

ART. 2 - OGGETTO

La Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, redatto ai sensi dell'art. 32 della L.R. 29/11/2001, n. 35, per il coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo degli interventi di cui al D. Interministeriale n. 4/2022 finanziati con fondi PNRR e così specificate:

- a) la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione del secondo lotto funzionale della "Ciclovía del Sole";
- b) la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione del secondo lotto funzionale della "Ciclovía del Garda";
- c) la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione del secondo lotto funzionale della "Ciclovía Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia".

Le attività di cui sopra dovranno essere sviluppate secondo i termini stabiliti dal PNRR ed indicati, in linea di massima stabiliti nella tabella Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Nell'Allegato A sono indicate le fasi che si intendono attivate alla sottoscrizione del presente Accordo, nonché quelle programmate per le quali si demanda l'attivazione da parte della Regione del Veneto, una volta perfezionati i relativi provvedimenti di impegno della spesa a copertura delle azioni ivi riportate ovvero le necessarie approvazioni Ministeriali.

ART. 3 – IMPEGNI TRA LE PARTI

I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue.

La **Regione** si impegna a:

1. finanziare gli interventi dei secondi lotti delle ciclovie di interesse nazionale "del Sole", "del Garda" e "Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia", mettendo a disposizione 26.529.108,63 Euro, IVA ed oneri compresi, derivanti dalle risorse del PNRR e da impegnare a favore della società Veneto Strade S.p.A.;
2. condividere lo stato dell'arte delle iniziative in corso inerenti gli interventi di cui all'art. 2;
3. fornire indicazioni a Veneto Strade S.p.A. per la definizione puntuale dei tracciati degli interventi, e, in particolare per le ciclovie nazionali, a fornire indicazioni degli elementi caratterizzanti e standard progettuali, dei lotti funzionali e degli elementi costitutivi dei progetti di fattibilità tecnico – economica, definitivi ed esecutivi in attuazione delle direttive ministeriali;
4. promuovere la progettazione e realizzazione degli interventi verificandone il livello di condivisione con soggetti terzi interessati dalla proposta (Enti locali, Enti gestori di infrastrutture, Associazioni e soggetti



- operanti sul territorio, Associazioni attive nel settore della mobilità ciclistica e del cicloturismo, soggetti operanti per la promozione ambientale, territoriale, culturale ed economica dei contesti attraversati);
5. monitorare lo stato di avanzamento delle attività, con riferimento alle procedure previste dal MIMS per le ciclovie nazionali e per gli interventi realizzati con i fondi del PNRR;
 6. riconoscere alla Veneto Strade S.p.A., il rimborso dei costi diretti ed indiretti riconducibili alle attività sostenute per l'espletamento delle funzioni affidate di cui al successivo art. 4; detti costi riguardano le spese tecniche che Veneto Strade sosterrà per gli affidamenti a professionalità esterne e saranno erogati a seguito di rendicontazione prodotta da Veneto Strade S.p.A., oltre agli oneri per attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR, questi ultimi verranno riconosciuti per un importo forfettariamente convenuto fra le parti pari al 2 (due) per cento, oneri fiscali esclusi, del quadro economico;
 7. fornire assistenza a Veneto Strade S.p.A. per il rispetto delle disposizioni specifiche (rendicontazione, monitoraggio, esecuzione etc.) che verranno comunicate e dettagliate;

La **Veneto Strade S.p.A.** si impegna a:

1. assumere (nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione) il ruolo di soggetto attuatore e la responsabilità dei procedimenti degli interventi di cui al precedente art. 2;
2. ad effettuare le funzioni di stazione appaltante delle opere di cui trattasi, ed a provvedere ad eseguire, se richiesta, la verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
3. attenersi alle disposizioni specifiche (rendicontazione, monitoraggio, esecuzione etc.) delle linee di finanziamento del PNRR che verranno comunicate e dettagliate;
4. supportare nel monitoraggio degli obiettivi e dei target intermedi degli interventi del PNRR.

ART. 4- FUNZIONI AFFIDATE ALLA SOCIETA'

La Regione del Veneto, in relazione agli interventi che affida alla società in forza del presente Accordo, conferisce con il presente atto a Veneto Strade S.p.A. le seguenti funzioni:

a) **progettazione e definizione di tutte le connesse fasi:** attività di RUP e supporto allo stesso, rilievi topografici, rilievi geotecnici e geognostici, rilievi idraulici, redazione di eventuali piani particellari di esproprio e frazionamenti, progettazione di fattibilità tecnica e economica e eventuale valutazione di impatto ambientale, progettazione definitiva, esecutiva, validazione dei progetti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

b) **appalto e fase realizzativa:** indizione e gestione delle gare di appalto-compresi gli obblighi di pubblicità legale, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudi.

Veneto Strade S.p.A. è autorizzata a dar corso alle attività di cui sopra mediante professionalità interne e/o, se necessario, con professionisti esterni, esclusivamente per attività non rientranti tra quelle espletate dalla società stessa, da individuarsi in conformità alla legislazione vigente in materia di affidamenti e a costituire un apposito nucleo operativo a ciò preposto anche in relazione alla considerevole mole di attività richiesta.

Nel caso di interruzione dell'iter realizzativo delle opere, non dipendente dall'attività della società Veneto Strade S.p.A., che opera come soggetto attuatore, la Regione del Veneto riconoscerà alla società quanto spettante sulla base delle previsioni di cui al presente Accordo in relazione alle attività concretamente realizzate.

La successiva manutenzione e la complessiva gestione dei percorsi ciclabili realizzati da Veneto Strade S.p.A.,



oggetto del presente Accordo, una volta ultimati i lavori, saranno a carico di proprietario o dal soggetto che verrà individuato dalla Regione del Veneto.

**ART.5 - APPROVAZIONE PROGETTI E CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E
CONCLUSIONE CONFERENZE DEI SERVIZI**

Veneto Strade S.p.A. , al fine della realizzazione degli interventi svolti per conto della Regione del Veneto, di cui al presente Accordo, è titolare delle funzioni di soggetto incaricato all'approvazione dei progetti (definitivo ed esecutivo). Rientra tra le potestà di Veneto Strade S.p.A. e, quindi, delle figure apicali che ai sensi di statuto e di legge esprimono la volontà della Società, l'approvazione di ogni livello progettuale. Tali approvazioni sono adottate anche ai fini dell'espletamento delle procedure di variante urbanistica, ivi compresa anche la procedura semplificata di cui all'art. 24 co. 2 ter della L.R. n. 27/2003.

I progetti dei lotti funzionali dovranno essere corredati di verifica ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora previsto dalla normativa vigente, e di compatibilità con il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Veneto Strade S.p.A., in virtù del presente atto, è altresì titolare ove necessario, ai sensi della Legge 241/1990, dei poteri di indizione, convocazione, svolgimento e conclusione (compreso l'emissione dell'atto conclusivo), delle conferenze di servizi tra tutti gli Enti ed Amministrazioni competenti, al fine di perfezionare le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, con riguardo alle progettazioni preliminari e definitive.

ART. 6 – DELEGA POTERI ESPROPRIATIVI

In forza del presente atto tutte le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione, così come individuate nel D.P.R. 327/2001, sono delegate dalla Regione del Veneto a Veneto Strade S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, lett. b) e d) e 6, commi 1 e 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. Dette funzioni consistono nella redazione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure espropriative, di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- determinazione provvisoria della indennità di esproprio;
- nomina dei tecnici nel procedimento ex art. 21 D.P.R. 327/01;
- richiesta determinazione della indennità alla Commissione costituita ex art. 41 DPR 327/01;
- emanazione del Decreto di esproprio;
- deposito indennità di esproprio;
- ordine di pagamento della indennità di esproprio;
- autorizzazione al pagamento indennità depositata;
- stipulazione accordo di cessione volontaria;
- retrocessione del bene espropriato;
- occupazione temporale di aree non soggette ad esproprio;

Sono, altresì, ricompresi i seguenti atti :

- trasmissione avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;



- trasmissione avvio procedimento dichiarazione di pubblica utilità;
- ricezione delle osservazioni;
- comunicazione della data in cui è divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto;
- compilazione elenco beni espropriati e proprietari e sua notifica;
- invito ai proprietari della richiesta del valore che egli attribuisce al bene da espropriare;
- proposta di determinazione dell'indennità provvisoria;
- notifica dell'atto di determinazione dell'indennità provvisoria;
- corresponsione indennità accettata;
- trascrizione accordo cessione volontaria;
- invio dell'invito al proprietario che non ha accettato ad avvalersi della procedura ex art. 21 DPR 327/01;
- trasmissione avviso di deposito relazione dei tecnici della determinazione indennità;
- invio richiesta al proprietario se accetta indennità determinata in via d'urgenza;
- notifica decreto di esproprio;
- trascrizione decreto di esproprio;
- esecuzione decreto di esproprio;
- pubblicazione decreto di esproprio sul BUR;
- redazione verbale di immissione in possesso e stato di consistenza;
- trasmissione verbale immissione in possesso all'Agenzia del territorio per annotazione;
- proposta di pagamento definitivo indennità;
- istruttoria eventuale sulle cause di utilizzazione senza titolo di un bene;
- tutte le altre attività istruttorie, di valutazione, di comunicazione a terzi di cui al DPR 327/01.

Il beneficiario dell'esproprio sarà indicato di volta in volta, per ogni intervento, dalla Regione del Veneto su richiesta di Veneto Strade Spa.

Per le procedure espropriative, anche riferite all'Accordo sottoscritto il 16 dicembre 2019, l'indennità di esproprio e/o di occupazione sarà determinata da Veneto Strade S.p.A. e la relativa liquidazione, corrisposta dalla società alla ditta, verrà trasmessa alla Regione del Veneto per il relativo rimborso.

Resta salva la possibilità di definire ulteriori modalità espropriative da concordare tra le parti mediante specifica corrispondenza.

ART. 7 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE

La Regione del Veneto e la Veneto Strade S.p.A., nell'ambito del presente Accordo di programma sottoscritto tra le parti, si impegnano anche reciprocamente a consentire, anche per l'intera prestazione oraria contrattualmente prevista e per un periodo comunque non superiore alla durata del presente Accordo incluse eventuali proroghe, l'accrescimento delle professionalità, nell'interesse reciproco, nell'ottica del miglior perseguimento dei fini di cui al medesimo presente Accordo.



Tale interesse verrà esplicito concretamente tra le parti, riguardo al singolo personale interessato, mediante collaborazioni e/o assegnazioni temporanee e/o distacchi e/o ogni altro istituto consentito in relazione al rispettivo regime giuridico di appartenenza, attesa la necessità di disporre di competenze professionali specialistiche, per lo svolgimento di tutte le attività riconducibili alle fasi di cui all'art. 3.

Nessun onere sarà direttamente posto a carico del bilancio regionale per l'assegnazione mediante collaborazione/assegnazione temporanea/distacchi o altro istituto del personale di Veneto Strade S.p.A. a favore della Direzione regionale competente.

ART. 8 – FINANZIAMENTO ED EROGAZIONI

L'avvio di ogni attività oggetto del presente accordo da parte di Veneto Strade S.p.A. è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti di impegno di spesa della Regione, predisposti in coerenza con i fabbisogni di erogazione annuali programmati da Veneto Strade S.p.A. e condivisi con la Regione del Veneto mediante corrispondenza ed in linea con le erogazioni annuali programmate per gli interventi del PNRR.

Per i secondi lotti delle ciclovie di interesse nazionale la Regione del Veneto impegnerà a favore di Veneto Strade S.p.A. l'importo pari a 26.529.108,63 Euro, IVA ed oneri inclusi, derivanti dalle risorse del PNRR, la cui ripartizione tra interventi è evidenziata nella tabella allegata.

Nulla è dovuto da Veneto Strade S.p.A. per coprire eventuali maggiori costi delle opere.

Per quanto riguarda i pagamenti a favore di Veneto Strade S.p.A., la società provvederà ad inviare le proprie fatture alla Regione del Veneto, che dovrà provvedere, nei termini di legge, al pagamento di quanto dovuto alla Società Stessa.

Quanto alle modalità di erogazione delle risorse, la Regione provvederà al pagamento secondo lo schema di seguito riportato:

alla sottoscrizione dell'accordo	alla pubblicazione del bando di gara	al raggiungimento del 40% dei lavori eseguiti	all'ultimazione lavori	alla rendicontazione dell'intervento
10% *	30% *	30% *	20% *	10% *
*da applicare all'importo di progetto di ciascuna ciclovìa				

I termini sopra riportati potranno subire modifiche in quanto la Regione del Veneto provvederà ad erogare le risorse a Veneto Strade S.p.A. solo dopo che il Ministero avrà provveduto ad erogare le quote di finanziamento. La liquidazione dei service tecnici e/o degli incarichi professionali, tutti i costi relativi all'esecuzione dei lavori principali ed accessori afferenti alle attività di realizzazione delle opere, inclusi quelli riferibili ad analisi/prove/indagini effettuate in corso di esecuzione, o di qualunque tipologia di costo afferenti alle attività di cui al precedente art. 4 affidati a Veneto Strade S.p.A. nell'ambito degli interventi di cui al presente Accordo, saranno erogate agli aventi diritto da parte di Veneto Strade S.p.A., cui dovranno essere intestate le fatture da parte dei professionisti/laboratori/società/imprese incaricate.

Il rimborso dei costi, di cui al precedente art. 3, afferenti alla struttura Veneto Strade S.p.A., e relativi ad attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti, saranno riconosciuti forfettariamente nella misura indicata del 2% del Quadro Economico del singolo intervento.



Gli importi per spese tecniche, incarichi professionali dovranno trovare evidenza in ciascun quadro economico degli interventi affidati alla società sotto la voce “spese generali e tecniche”, mentre la previsione di rimborso costi nella voce “attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti” nel limite del 2% del quadro economico medesimo.

In caso di procedure espropriative, l'indennità di esproprio e/o l'indennità di occupazione temporanea, verranno determinate e pagate agli aventi diritto da Veneto Strade S.p.A. e la relativa liquidazione, corrisposta dalla società alla ditta, verrà trasmessa alla Regione del Veneto per il relativo rimborso.

ART. 9 – VARIAZIONI PROGETTUALI E/O ESECUTIVE ED ECONOMIE

Possibili variazioni che si rendano necessarie in corso di progettazione e di esecuzione degli interventi dovranno essere espressamente motivate e condivise tra le Parti, qualora non comportino il mancato rispetto delle tempistiche stabilite all'art. 9.

Le economie derivanti da ribassi di gara e a qualsiasi titolo derivanti, possono essere utilizzate secondo le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR e comunque fruibili all'interno dell'opera. Veneto Strade si impegna a procedere con le funzioni attribuite all'art. 4 nell'ambito delle somme disponibili indicate all'art. 3 senza alcun obbligo di adempimento per tutte quelle attività, seppur necessarie, che non dovessero trovare adeguata copertura nelle somme messe a disposizione. In tal caso Veneto Strade S.p.A. si impegna a segnalare la problematica alla Regione del Veneto.

ART. 10 – TERMINI DI ESECUZIONE

Per i termini di esecuzione delle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi oggetto del presente Accordo si rinvia, per quanto attiene le ciclovie nazionali, a quelli stabiliti nel Decreto Interministeriali n. 4 del 12 gennaio 2022 che riporta i termini stabiliti dal PNRR, e specificatamente:

per le ciclovie nazionali:

- I lavori dovranno essere aggiudicati entro il 30/11/2023 e l'aggiudicazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto per consentire l'invio della notifica di aggiudicazione entro il termine del 31/12/2023 fissato nel D.I. 4/2022.;
- dovrà essere eseguito, e certificato dal responsabile del procedimento, almeno il 20% dei lavori dei lotti funzionali delle ciclovie nazionali entro il termine del 30 giugno 2024 fissato dal MIMS e comunicato alla Regione entro un adeguato termine per il successivo invio della comunicazione al MIMS;
- dovranno essere conclusi i lavori dei lotti funzionali delle ciclovie nazionali entro il 30 giugno 2026, al fine di rispettare il termine fissato dal MIMS per la conclusione dei lavori e comunicato alla Regione entro un adeguato termine, per il successivo invio della comunicazione al MIMS.

Non potranno essere concesse proroghe delle tempistiche stabilite, in quanto il mancato rispetto delle scadenze indicate nel presente comma, comporta per la Regione del Veneto la decadenza dal finanziamento assegnato, salvo situazioni imprevedute ed imprevedibili che si rendano necessarie in corso di progettazione o di realizzazione delle opere e che dovranno essere espressamente motivate e condivise tra le parti ed autorizzate dal MIMS.

ART. 11 – MONITORAGGIO

Veneto Strade dovrà garantire il supporto per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi che avverrà con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e



delle condizionalità richieste per lo specifico investimento, le cui modalità e tempistiche di aggiornamento dovranno essere trasmesse a Veneto Strade S.p.A. e opportunamente dettagliate.

ART. 12 – VIGILANZA DELLA REGIONE DEL VENETO

La Regione ha facoltà di fare ispezionare da propri incaricati i cantieri relativamente alle opere affidate e di verificare la corretta gestione delle attività oggetto del presente atto.

Eventuali deficienze saranno notificate a Veneto Strade S.p.A. che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile, salvo casi di forza maggiore.

La Regione potrà altresì effettuare i controlli e le verifiche tecniche ritenute opportune e relative all'oggetto del presente Accordo.

ART. 13 – NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme in materia di realizzazione di opere pubbliche.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione amministrativa.

ART. 15 – ESECUTIVITA'

Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti di Regione e Veneto Strade S.p.A..

Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

ART. 16 - DURATA

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha automaticamente termine con la conclusione delle attività poste a carico della società in virtù del presente Accordo in relazione a ciascuno degli interventi affidati.

ART. 17 – DOMICILIO DELLE PARTI

La Regione del Veneto elegge il proprio domicilio presso Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, la Società Veneto Strade S.p.A. in Venezia Mestre Via C. Baseggio n. 5.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Veneto Strade S.p.A., nella qualità di Soggetto Attuatore, garantisce che il trattamento dei dati personali trasferiti dalla Regione del Veneto nell'ambito del presente accordo sarà svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli



esercenti e degli incaricati di pubblico servizio con cui Veneto Strade Spa andrà ad interagire durante le fasi di esecuzione del presente accordo.

ART. 19 – RISERVATEZZA

Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui il personale di Veneto Strade S.p.A. verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Accordo sono riservati, con eccezione di quelli che Veneto Strade S.p.A. è obbligata a rilevare in base alla normativa vigente e/o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria.

ART. 20– CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno osservati, rispettivamente, il Codice di comportamento di dipendenti della Regione del Veneto e il Codice etico e di comportamento adottato da Veneto Strade S.p.A..

Per la Regione del Veneto _____

Per la Società Veneto Strade _____

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi degli artt. 20 e 21 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

